

Transizione 5.0: arriva il disco verde dei ministeri

Innovazione

Manca solo l'esame della Corte dei Conti, si punta a renderlo operativo in luglio

Passo avanti del piano Transizione 5.0, i 6,3 miliardi del Pnrr per finanziare progetti di innovazione e risparmio energetico. Il testo del decreto attuativo è stato concordato tra i tre ministeri coinvolti e ora passa all'esame della Corte dei conti. Solo dopo sarà pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy con avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'obiettivo è l'operatività entro luglio.

Carmine Fotina — a pag. 6

Ok dei ministeri, Transizione 5.0 vicina al traguardo

Gli incentivi. Mimit, Mef e Mase hanno concertato il testo: ora manca l'esame della Corte dei conti, possibile avvio delle misure solo a fine mese



Salta la misura che dava alle imprese più tempo per completare gli investimenti del 2024

ROMA

Fa un altro passo avanti, anche se non è l'ultimo, il piano dei crediti d'imposta 5.0: 6,3 miliardi del Pnrr per finanziare progetti di innovazione che comportino anche significativi risparmi energetici.

Siamo arrivati a un testo del decreto attuativo concordato tra i tre ministeri coinvolti e ora il provvedimento passa all'esame della Corte dei conti. Solo dopo sarà pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con avviso nella Gazzetta Ufficiale. È possibile che a stretto giro sia poi resa nota anche una circolare tecnica sugli aspetti energetici. L'obiettivo, a questo punto, è l'operatività entro luglio, dopo diversi mesi di attesa che hanno pesantemente condizionato le scelte di investimento delle imprese.

L'ultima versione licenziata dal Mimit contiene alcune modifiche richieste dal ministero dell'Economia (Mef), che doveva esprimere formalmente il

concerto, e dall'Ambiente e sicurezza energetica (Mase), chiamato a inviare un parere. Il piano prevede agevolazioni per investimenti completati entro il 2025. Ma il confronto con il Mef ha portato a restringere l'arco di tempo di conclusione per quelli relativi al 2024. È saltato infatti il comma che consentiva di far slittare il completamento fino al 30 aprile 2025 nel caso in cui, entro il 2024, fosse stato versato al venditore un acconto di almeno il 50 per cento.

Altre due novità riguardano il ruolo dell'agenzia delle Entrate. Da un lato, è stato stralciato il comma che faceva salvi i controlli, le verifiche e i conseguenti provvedimenti di competenza dell'Agenzia. Il controllore unico a questo punto resta il Gse (Gestore dei servizi energetici, incaricato dal Mimit). Dall'altro lato, però, si precisa che l'Agenzia trasmetterà al Mimit l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Viene poi specificato quali documentazioni l'impresa deve trasmettere al Gse a seguito del completamento del progetto di innovazione, comunque entro il 28 febbraio 2026. Si tratta della comunicazione di completa-

mento investimento, la certificazione ex post sul raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati all'inizio del progetto, l'attestato relativo alla perizia tecnica asseverata sulle caratteristiche dei beni strumentali acquistati e la certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Diverse, anche se non tutte, le modifiche proposte del Mase e recepite. A partire dall'inclusione anche degli impianti di produzione di energia termica tra i beni strumentali che sono incentivabili se finalizzati all'autoproduzione energetica destinata all'autoconsumo. Viene poi accolta la richiesta di limitare la platea dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sul risparmio energetico agli Ege



(esperti in gestione dell'energia, alle Esco (energy service company) e agli ingegneri «iscritti nella sezione A dell'albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi». Ulteriori correzioni riguardano i settori energivori ammessi in deroga. In particolare, viene chiarita la definizione dell'attività nell'ambito del sistema di scambio di quote ETS e quelle connesse all'uso dei combustibili fossili che sono comunque ammesse ai benefici, nonostante i vincoli europei del Dnsh (non arrecare danni significativi all'ambiente).

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA